Legge regionale 01 marzo 1988, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

Art. 29

(2)(5)(6)(7)(9)

- **1.** Le strutture di massima dimensione a supporto degli organi di governo della Regione sono le direzioni centrali o strutture equiparate.
- 2. All'interno delle strutture di massima dimensione sono costituite strutture dirigenziali denominate servizi, differenziati in relazione alla complessità delle funzioni svolte.
- **3.** Per esigenze permanenti di subarticolazione, di decentramento territoriale delle strutture direzionali, per lo svolgimento di attività ricorrenti o ripetitive ovvero a supporto del Direttore generale e dei Direttori centrali, possono essere istituite strutture stabili di livello inferiore al servizio.

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 39/1993
- **2** Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
- 3 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 13, comma 3, L. R. 13/1998
- 4 Comma 3 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 1/2000
- 5 Articolo sostituito da art. 2, comma 15, L. R. 10/2001
- 6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19, comma 1, L. R. 26/2001
- 7 Articolo sostituito da art. 6, comma 4, L. R. 10/2002
- 8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 10, L. R. 20/2002
- 9 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 4/2004